

REGOLAMENTO (CE) N. 1092/2005 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2005

recante sospensione, per il 2005, del regime di anticipi sull'aiuto compensativo per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli 4, 5 e 7 del regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione ⁽²⁾ recano disposizioni per la presentazione di domande di anticipi sull'aiuto compensativo per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93.

(2) I prezzi nelle regioni di produzione della Comunità sono sensibilmente superiori a quelli registrati nello stesso periodo degli anni precedenti e si mantengono ad un livello abbastanza elevato. Se questa situazione si protrae, l'importo dell'aiuto compensativo per il 2005 dovrà essere fissato ad un livello alquanto inferiore rispetto a quello degli anni precedenti. La fissazione di un aiuto di importo sensibilmente inferiore implicherà, per i produttori, l'obbligo di rimborsare una buona parte delle somme percepite a titolo di anticipi. Non sembra possibile ovviare agli effetti di una simile situazione con una riduzione sostanziale dell'importo unitario degli anticipi fissato dal regolamento (CE) n. 703/2005 della Commissione, del 4 maggio 2005, che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 2004 e l'importo unitario degli anticipi per il 2005 ⁽³⁾.

(3) Al fine di tutelare gli interessi finanziari della Comunità ed evitare ai produttori di dover ulteriormente rimborsare

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 170 del 13.7.1993, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 789/2005 (GU L 132 del 26.5.2005, pag. 13).

⁽³⁾ GU L 118 del 5.5.2005, pag. 12.

gli anticipi, è opportuno sospendere l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1858/93 relative alla presentazione delle domande di anticipi e al relativo pagamento. Di conseguenza, occorre sospendere il pagamento degli anticipi per le banane commercializzate dopo il 30 aprile 2005, nonché la presentazione di nuove domande.

(4) È pertanto necessario che le disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere dal 1° luglio 2005.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È sospesa la presentazione di domande di anticipi sull'aiuto compensativo di cui agli articoli 4, 5 e 7 del regolamento (CEE) n. 1858/93 per quanto riguarda l'anno 2005.

Articolo 2

In deroga all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1858/93, non sono versati anticipi sull'aiuto compensativo per le banane commercializzate dopo il 30 aprile 2005.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2005.